



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
"GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA"
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)



Regolamento Consiglio d'Istituto

Approvato nella seduta del C.I. del 16 gennaio 2017 delibera n. 2

Titolo I – Composizione

Art. I. Il Consiglio di Istituto dell'ITET "G. Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata di Militello è composto da 18 componenti di cui otto rappresentanti del personale docente, due del personale non docente, quattro rappresentanti dei genitori degli alunni e quattro rappresentanti degli alunni eletti rispettivamente all'interno delle relative componenti.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio di Istituto.

Art.2. I membri eletti i quali non partecipino senza giustificati motivi a tre sedute ordinarie consecutive del CdI decadono dalla carica. A tal fine non sono considerate le assenze di sedute andate deserte. I consiglieri decaduti per ogni tipo di causa vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 22 del D.P.R. N°416 del 31/05/1974, integrato dal D.Lvo 16/04/1994 n°297. Alle sedute del CdI partecipa il D.S.G.A. dell'Istituto se richiesto dal Presidente o dal Dirigente Scolastico.

Art. 3. Le dimissioni dalla carica di componente del CdI devono essere presentate in forma scritta e con motivazioni al Presidente del CdI e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

Titolo II – Attribuzioni

Art. 4. Il CdI delibera sulle materie previste dall'art. 6 del D.P.R. N°416 del 31/05/1974 e dal D.I. N°44 del 1/02/2001 sia su propria iniziativa sia su proposta della Giunta Esecutiva.

Titolo III – Presidente

Art. 5. Il Presidente di Istituto viene eletto successivamente all'insediamento del Consiglio di Istituto regolarmente eletto e convocato nella sua prima seduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto.





ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
"GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA"
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)



Art. 6. Il CdI è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti della componente genitori a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nella successiva. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7. Il Presidente, o in sostituzione il membro più anziano tra i rappresentanti della componente genitori, presiede le riunioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo IV - Segretario

Art. 8. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a uno dei membri eletti del Consiglio stesso nelle sue parti componenti esclusa quella degli alunni.

Art.9. Il segretario ha la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente dopo la sua lettura e approvazione da parte del CdI. nella seduta successiva.

Art. 10. Il segretario firma l'estratto delle deliberazioni adottate dal CdI e lo consegna entro cinque giorni al Dirigente Scolastico dell'Istituto che cura l'affissione all'albo e l'esecuzione delle delibere.

Titolo V - Consiglieri

Art. 11. La documentazione relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione. I consiglieri, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico dell'Istituto, potranno avere rilasciata copia degli atti relativi all'o.d.g..

Titolo VI – Convocazione

Art.12. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio

Art. 13. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

Art.14. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, oltre a quanto espresso all'art. 13. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.





ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
"GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA"
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)



Art.15.L'atto di convocazione:

- a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio
- b) deve avere la forma scritta;
- c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- f) deve essere recapitato in forma scritta e/o tramite e-mail entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
- g) deve essere inviato a tutti i Consiglieri
- h) nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l'avviso telefonico.

Titolo VII – Seduta

Art. 16. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente o da un sostituto in caso di impedimento del Presidente (vedi art.7), quando sia presente il numero legale dei consiglieri. Costituisce numero legale la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri in carica.
Decorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, in assenza di numero legale, il presidente o il sostituto, dichiara deserta la seduta del Consiglio.

Art. 17. In caso di seduta deserta, il Consiglio si ritiene convocato per il giorno successivo alla stessa ora e con lo stesso o.d.g. previo avviso telefonico agli assenti.

Art. 18. Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta e fa dar lettura del verbale della seduta precedente che deve essere approvato da parte del Consiglio.

Art. 19. Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute del CdI si rimanda a quanto disposto dagli articoli 2,3,4,5 della Legge 11/10/1977 n°748.

Art. 20. Il CdI non può deliberare su quanto non sia all'Ordine del Giorno. I punti all'OdG devono essere trattati secondo la successione presentata nell'avviso di convocazione salvo diversa proposta presentata all'inizio di seduta da uno o più consiglieri e approvata a maggioranza. All'atto d'inizio del Consiglio possono essere aggiunti all'OdG altri punti su proposta al Presidente e con delibera del Consiglio.





ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
"GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA"
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)



Art. 21. La seduta non può essere chiusa prima della deliberazione su tutti i punti all'OdG, salvo proposta di rinvio formulata dal Presidente, sottoposta al voto del Consiglio stesso e approvata con i due terzi dei presenti.

Art. 22. La convocazione della seduta rinviata deve avvenire entro cinque giorni dal rinvio.

Art. 23. Non è previsto il rinvio della seduta in caso di deliberazione su scadenze.

Titolo VIII – Interventi e deliberazioni

Art. 24. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun componente può intervenire una sola volta per non più di 5 minuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto.

E' obbligatorio lo scrutinio segreto per le questioni che comportino un giudizio su singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza dei membri presenti.

Nessun consigliere può votare a nome di un collega assente anche momentaneamente.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti ossia quando hanno ottenuto un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari,

la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.

Titolo IX – Pubblicità

Art. 25. Gli atti e le delibere del CdI vanno pubblicati nel sito web dell'Istituto entro dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio e rimangono pubblicati per dieci giorni.

Art. 26. La pubblicazione degli atti, i verbali del CdI devono avvenire mediante affissione della copia integrale sottoscritta dal segretario del Consiglio e consegnata dallo stesso al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla relativa seduta. Saranno pubblicati all'albo on-line della scuola non appena letti e approvati, nella seduta successiva, da parte dello stesso Organo Collegiale.





ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
 "GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA"
 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)



Titolo X – Giunta esecutiva: competenze

Art. 27. La Giunta esecutiva è composta ed eletta secondo quanto stabilito dall'art 10 del D.L. n.297 del 16 aprile 1994.

Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (*organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94*) come unica competenza residuale il compito di **proporre al consiglio d'istituto** il programma annuale (*bilancio preventivo*) con apposita relazione di accompagnamento.

E' presieduta dal Dirigente Scolastico e in caso di assenza dal collaboratore vicario.

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. La convocazione avviene tramite comunicazione diretta ai membri che ne fanno parte, con congruo preavviso, salvo i casi d'urgenza e comunque almeno 48 ore prima della seduta.

La funzione di Segretario viene svolta dal DSGA.

Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, un genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale ATA, individuati dal consiglio d'istituto tra i suoi componenti.

Titolo XI – Adozione regolamento

Art. 28. Il presente regolamento e ogni sua eventuale modifica deve ricevere approvazione dalla maggioranza dei membri in carica.

Il Presidente del Consiglio
 Sig. Carlo Attinello



Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Antonietta Emanuele

Art. 29.
 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

visto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.





ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
"GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA"
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)



Principali riferimenti normativi di approfondimento

- D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001
(*Regolamento contabile*);
- DPR 275 dell'8 marzo 1999
(*Autonomia delle istituzioni scolastiche: POF*);
- DL 165 del 30 marzo 2001, art. 25
(*Dirigenti delle istituzioni scolastiche*);
- DPR 249/1998 e DPR 235/2007

